

art. 6 – AMBITI DI ECCEZIONALE VALORE NATURALISTICO AMBIENTALE

Sono le parti del *Territorio a prevalente naturalità* nelle quali la presenza di estese aree naturali e l'alta qualità ambientale assumono un valore fondamentale e costituiscono i riferimenti principali della rete ecologica territoriale.

Negli *Ambiti di eccezionale valore naturalistico ambientale* sono consentiti gli usi boschivi, agricoli, agrituristici ed escursionistici.

Si ritengono ammissibili:

- a) interventi funzionali alla riduzione del rischio idrogeologico, in particolare sono ammessi:
 - gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto nonché le opere di difesa attiva e passiva, ivi compresa la loro manutenzione;
 - gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi, a condizione che siano compatibili con la stabilità dei terreni e favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona, purché coerenti alle prescrizioni tecniche riportate nelle Norme del Piano Stralcio;
 - gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali;
 - gli interventi di manutenzione delle opere esistenti;
- b) interventi funzionali alla difesa del sistema costiero, alla mitigazione ed alla eliminazione delle condizioni di rischio, alla ricostruzione dei requisiti ecologici dell'habitat costiero e marino;
- c) interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione.
- d) interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco;
- e) gli usi agricoli solo se già praticati o attraverso la ricostruzione delle colture agrarie;
- f) interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;
- g) interventi di sistemazione, adeguamento o ripristino della viabilità pedonale;
- h) interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree;
- i) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli immobili e delle aree ad essi pertinenti, secondo quanto prescritto dalle norme del Ruc;
- j) interventi di ristrutturazione edilizia esclusivamente per gli edifici realizzati dopo il 1945;
- k) interventi per l'adeguamento alle norme di sicurezza, per il consolidamento antisismico, per l'idoneizzazione energetica e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici esistenti a destinazione pubblica, turistico-ricettiva e artigianale;
- l) ricostruzione - o realizzazione solo nei casi eccezionali in cui si riveli indispensabile ricorrere a tali strutture - di muri di contenimento del terreno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti o, in casi eccezionali, rivestite di materiali lapideo di tipo tradizionale.

Negli *Ambiti di eccezionale valore naturalistico ambientale* sono vietati:

- a) l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti;
- b) il taglio e l'espanto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espanto della vegetazione arbustiva, tanto di specie coltivate, quanto di macchia mediterranea spontanea.
- c) qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti;
- d) la costruzione di strade di qualsiasi tipo;
- e) attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree;
- f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari anche se provvisori;
- g) l'impermeabilizzazione delle aree scoperte ad esclusione delle strade pubbliche già pavimentate;
- h) i calpestii pubblici e privati con pavimentazioni o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali.

art. 7 – AMBITI COSTIERI DI PREGIO NATURALISTICO AMBIENTALE

Sono le parti del *Territorio a prevalente naturalità* nelle quali la presenza di coste ripide e frastagliate, di estese aree boscate e di macchia mediterranea, di beni isolati di particolare interesse ambientale, archeologico e architettonico conferisce una particolare complessità paesaggistica da proteggere e valorizzare.

Negli *Ambiti costieri di pregio naturalistico ambientale* sono consentiti gli usi boschivi, agricoli, agrituristici, escursionistici, balneari.

In questi Ambiti, oltre alle indicazioni e prescrizioni relative agli *Ambiti di eccezionale valore naturalistico ambientale*, valgono le norme specifiche di seguito riportate:

1. Per le attrezzature di spiaggia e per gli stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti entro una fascia profonda 200 metri dalla linea di costa sono consentiti:
 - adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti relative alle strutture edilizie permanenti;
 - realizzazione di cabine e piattaforme interamente smontabili da rimuovere a fine stagione, secondo le disposizioni riportate nel Ruc, e, in ogni caso, previa autorizzazione paesaggistica.
2. Per alcuni tratti di litorale non serviti da stabilimenti balneari e accessibili da percorsi pedonali pubblici esistenti, è ammissibile l'istallazione temporanea di strutture stagionali totalmente smontabili per il supporto alla balneazione (piattaforme, spogliatoi, chioschi, servizi igienici).
3. Per gli esercizi commerciali e di ristorazione esistenti, qualsiasi intervento andrà preliminarmente sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza Archeologica;
4. Lungo la viabilità esistente, in prossimità degli accessi al mare, in presenza o meno di stabilimenti balneari, è ammessa la realizzazione di piccole aree di sosta per motocicli e biciclette, con sistemazione del fondo in prato, terra battuta e/o ghiaia, senza alcun tipo di pavimentazione e forma di impermeabilizzazione, senza alterazione della vegetazione arbustiva eventualmente presente, dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti.

In tali aree, da considerare attrezzature di pubblica utilità, è ammissibile la realizzazione di strutture stagionali e smontabili, di dimensione ridotta, destinate alla sosta delle persone, al ristoro, a sedi per informazioni turistiche-escursionistiche e per il noleggio biciclette, a spogliatoi con servizi igienici chimici di tipo mobile per i quali sarà opportuno predisporre schermature verso l'area pubblica costituite da siepi vegetali, almeno di pari altezza.

Per queste aree il Ruc stabilisce precise prescrizioni dal punto di vista dimensionale e tipologico; i relativi progetti saranno inoltre sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.

art. 9 – AMBITI AGRICOLI DI VALORE PAESAGGISTICO

Individuano ambiti di particolare interesse ambientale, caratterizzati da rilevante valore paesaggistico e da significativi legami relazionali sia con le aree a prevalente naturalità che con i nuclei insediativi centrali.

Negli *Ambiti agricoli di valore paesaggistico* sono consentiti gli usi boschivi, agricoli, agrituristici, escursionistici.

In questi Ambiti, oltre alle indicazioni e prescrizioni relative agli *Ambiti di eccezionale valore naturalistico ambientale*, valgono le norme specifiche di seguito riportate:

1. è ammessa la realizzazione di aree di verde di uso pubblico e collettivo e di sosta per motocicli, con sistemazione del fondo in prato, terra battuta e/o ghiaia, senza alcun tipo di pavimentazione e forma di impermeabilizzazione, senza alterazione della vegetazione arbustiva eventualmente presente, dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti.
In tali aree, da considerare attrezzature di pubblica utilità, è ammissibile la realizzazione di strutture smontabili, di dimensione ridotta, destinate alla sosta delle persone, al ristoro, a sedi per informazioni turistiche-escursionistiche e per il noleggio biciclette, alla localizzazione di servizi igienici chimici di tipo mobile per i quali sarà opportuno predisporre schermature verso l'area pubblica costituite da siepi vegetali, almeno di pari altezza.

2. si considerano ammissibili all'interno dei lotti agricoli:
 - la realizzazione di piccole aree protette da pergolati secondo le disposizioni del Ruec, destinate alla degustazione e promozione dei prodotti locali, alla creazione di servizi culturali o per lo svago, con sistemazione del fondo in prato, terra battuta o ghiaia, o con altra soluzione drenante, senza alcun tipo di pavimentazione e forma di impermeabilizzazione, senza alterazione della vegetazione eventualmente presente, dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti;
 - l'adeguamento dei percorsi interpoderali per consentire il pubblico transito pedonale.

art. 10 – AMBITI AGRICOLI DI TUTELA

Individuano ambiti agricoli caratterizzati da rilevante valore paesaggistico, strettamente connessi alle aree boscate e alle aree di macchia mediterranea costiera e segnati dalla presenza diffusa di edificazione recente legata solo in parte alla coltura agricola.

Negli *Ambiti agricoli di tutela* sono consentiti gli usi boschivi, agricoli, agrituristici, escursionistici.

In questi Ambiti, oltre alle indicazioni e prescrizioni relative agli *Ambiti agricoli di tutela*, valgono le norme specifiche di seguito riportate:

1. è ammesso l'adeguamento delle reti di mobilità anche attraverso la realizzazione di nuovi percorsi non carrabili, attraverso interventi di livellamento e costipamento del terreno con la eventuale sovrapposizione di pavimentazioni drenanti o di reti metalliche ancorate al suolo e preverniciate a fuoco con colorazioni analoghe a quelle che il suolo prevedibilmente assumerà nel tempo anche in rapporto alle possibilità di inerbimento;
2. è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione colturale;
3. fatti salvi i vincoli previsti da specifiche normative di settore, è consentita la realizzazione di aree di dimensione contenuta per lo stoccaggio e il recupero di materiali compostabili provenienti dalla raccolta degli scarti per la manutenzione delle aree agricole (sfalci, potature, foglie,...) e delle aree a verde (giardini, parchi, aiuole,...), sia pubbliche che private.

art. 11 – AMBITI AGRICOLI PERIURBANI

Individuano ambiti agricoli segnati dalla presenza diffusa di edificazione recente legata solo in parte alla coltura agricola.

Negli *Ambiti agricoli periurbani* sono consentiti gli usi boschivi, agricoli, agrituristici, escursionistici, per servizi e attrezzature pubbliche.

In questi Ambiti, oltre alle indicazioni e prescrizioni relative agli *Ambiti agricoli periurbani* è consentita la realizzazione di attrezzature pubbliche non edificate (verde pubblico di quartiere e parcheggi pubblici);

art. 13 – AMBITI DI RECUPERO

1. Comprendono le aree prevalentemente edificate frutto di una stratificazione insediativa complessa sui centri ed i nuclei di antico impianto. Esse includono anche edifici di recente costruzione realizzati all'interno o ai margini degli ambiti insediativi storici, gli spazi ineditati e la rete viaria interna ai tessuti.

- a) per gli edifici storici sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
- b) per gli edifici realizzati dopo il 1945, ad eccezione degli edifici vincolati o di quelli di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico, è consentita la ristrutturazione edilizia, così come specificato nel Ruec, nonché il consolidamento antisismico e l'adeguamento energetico;
- c) sono consentiti per gli edifici a destinazione pubblica, turistico-ricettiva e artigianale interventi per l'adeguamento alle norme di sicurezza, per il consolidamento antisismico, per l'idoneizzazione energetica e per il superamento delle barriere architettoniche;

- d) sono ammessi interventi rivolti alla bonifica e al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi;
- e) per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche;
- f) sono ammessi interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo;
- g) è consentito l'ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili;
- h) gli interventi finalizzati alla riqualificazione delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta possono prevedere anche elementi di arredo urbano, apparecchi illuminanti, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici;
- i) è vietata l'installazione di tende a sporgere che impediscano la veduta panoramica dai luoghi accessibili al pubblico;
- j) è vietata l'impermeabilizzazione delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già pavimentate;
- k) i calpestii pubblici e privati con pavimentazioni o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali.
- l) per gli edifici realizzati dopo il 1945, ad eccezione degli edifici vincolati o di quelli di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico, nelle aree ad essi pertinenti sono ammissibili pavimentazioni drenanti;
- m) al fine di migliorare la "mobilità dolce", è ammesso l'adeguamento della viabilità anche attraverso la realizzazione di nuovi percorsi non carrabili, pedonali o ciclo-pedonali, e di piazze, attraverso interventi di livellamento e costipamento del terreno con la eventuale sovrapposizione di pavimentazioni drenanti o di reti metalliche ancorate al suolo e preverniciate a fuoco con colorazioni analoghe a quelle che il suolo prevedibilmente assumerà nel tempo anche in rapporto alle possibilità di inerbimento;
- n) è ammessa la realizzazione di attrezzature pubbliche non edificate (verde attrezzato e parcheggi) secondo i criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; divieto di terrazzamenti) e delle norme del Ruec.

Negli Ambiti di recupero sono inoltre ammessi i cambi di destinazione d'uso, ferma restando la verifica delle dotazioni minime di spazi pubblici e di uso pubblico, determinati sulla base dei carichi urbanistici connessi ai nuovi usi, come riportato nel Ruec, e la scelta degli usi all'interno di quelli considerati ammissibili che sono:

- residenze, garage individuali o depositi in locali a piano terra, sempreché non prospettino sulle strade principali, attrezzature e servizi sociali di proprietà e gestione pubblica, associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose ed assistenziali con superfici non superiori a 200 mq, ristoranti, trattorie, bar, locali di ritrovo con superfici aperte al pubblico non superiori a mq 150, attività artigianali con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori di I e II classe, ai sensi del D.M. 05-09-94; attrezzature private a carattere religioso, culturale o ricreativo con superficie non superiore a 200 mq, esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 150 mq, sale di riunione e di spettacolo, uffici privati e studi professionali, alberghi e pensioni con un numero di posti letto non superiore a 80, servizi sociali di proprietà e/o gestione privata.

art. 14 – AMBITI URBANI DI RIQUALIFICAZIONE

Comprendono le aree a margine dei nuclei storici con edifici prevalentemente recenti per le quali si considerano opportuni interventi di riqualificazione e integrazione con nuovi servizi pubblici.

In questi Ambiti, oltre alle indicazioni e prescrizioni relative agli *Ambiti urbani di recupero* valgono è ammessa la realizzazione di attrezzature pubbliche anche edificate secondo i criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; divieto di terrazzamenti) e delle specifiche norme del Ruec.

art. 16 – ATTREZZATURE PUBBLICHE

1. ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE

- **ATTREZZATURE SCOLASTICHE**
- **ATTREZZATURE RELIGIOSE**

- **ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE**
- **ATTREZZATURE SPORTIVE**
- **VERDE ATTREZZATO**
- **PARCHEGGI**
- **CIMITERO**

2. ATTREZZATURE DI INTERESSE TERRITORIALE

- **ATTREZZATURE SCOLASTICHE**
- **ATTREZZATURE CULTURALI**

Comprendono le aree occupate da attrezzature (o destinate alla realizzazione delle stesse) collettive pubbliche di livello locale e territoriale.

Nelle more dell'approvazione del PUA o del progetto pubblico è consentita la prosecuzione dell'utilizzazione agricola dei terreni con divieto di modificazione edificatoria delle aree, ivi inclusa la realizzazione di serre, impianti di irrigazione, pertinenze agricole etc. Sui manufatti ed edifici eventualmente esistenti è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria.

art. 15 – AREE PRODUTTIVE ESISTENTI

- **ATTIVITA' PRODUTTIVE – ALBERGHI**
- **STABILIMENTI BALNEARI E SERVIZI**

Comprendono le aree occupate per intero o in prevalenza da sedi di attività produttive, artigianali, commerciali, ricettive e di servizio, che si considerano compatibili con il contesto territoriale.

Sono consentite le seguenti destinazioni: alberghi e pensioni, uffici e studi privati, negozi, laboratori artigianali, locali per pubblici esercizi, teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, istituti di credito, cambio ed assicurazione, attrezzature e spazi pubblici e di uso pubblico.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di adeguamenti antisismici, energetici o per la sicurezza, secondo le disposizioni regolamentari anche di settore.

art. 17 - SERVIZI GENERALI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Comprendono le aree occupate da sedi di servizi ed impianti generali e tecnologici: cimitero, stazione seggiovia, serbatoi idrici, impianto di depurazione, sottostazione Enel, ecc.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione, attrezzatura del territorio.

In tali zone, il Piano si attua, per gli interventi sugli impianti esistenti, mediante intervento diretto e, per i nuovi impianti, mediante progetti pubblici specificamente approvati e finanziati; nelle more è consentita la eventuale prosecuzione dell'utilizzazione agricola dei terreni con divieto di modificazione edificatoria delle aree, ivi inclusa la realizzazione di serre, impianti di irrigazione, pertinenze agricole etc., mentre sui manufatti ed edifici eventualmente esistenti è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria; è ammissibile la manutenzione straordinaria subordinatamente alla assunzione unilaterale di un atto d'obbligo con il quale il richiedente si impegna a non richiedere in caso di esproprio il corrispondente incremento di valore dell'immobile.

Per le aree cimiteriali è consentita la realizzazione di ampliamenti e degli interventi previsti dall'apposito Regolamento secondo le procedure in questo fissate, mentre si impone il vincolo di inedificabilità nelle

fasce di rispetto cimiteriali, profonde 100 m dal muro di cinta del cimitero (attuale o dell'eventuale ampliamento).

art. 23 - AREE ARCHEOLOGICHE

Comprendono aree sottoposte a vincolo archeologico o segnalate per il loro interesse archeologico; in tali aree è consentita la prosecuzione delle attività urbane, produttive, agricole o forestali in atto. Ai sensi del D.L.vo n.42/2004 e ss. mm. ii. è fatto obbligo a chiunque scopra fortuitamente beni immobili o mobili di farne denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza, e di provvedere alla conservazione temporanea di essi, preferibilmente lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

Sugli edifici esistenti ricadenti nelle aree segnalate per il loro interesse archeologico sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo; per tali interventi è in ogni caso necessaria la comunicazione alla Soprintendenza.

Laddove i tracciati storici coincidono con sentieri, strade poderali ed elementi della rete viaria, è fatto obbligo di mantenere i connotati di finitura originari, ove conservati e riconoscibili, con particolare riferimento a:

- muretti di contenimento;
- tracce della pavimentazione in ciottoli, selciato, lastre in pietra;
- filari e altre sistemazioni vegetali.

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

➤ ELIPORTO

art.21 - AREE SIC E ZPS

La Rete Natura 2000 è la rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e coordinato di zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate al livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie.

Tutti gli interventi ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 o che, pur insistendo su aree esterne ai siti, possono generarvi rilevanze significative, debbono in fase di progettazione ed attuazione essere sottoposti a specifiche procedure di valutazione di incidenza.

art. 24 – IMMOBILI VINCOLATI

Si tratta di edifici di interesse storico costituenti emergenze architettoniche, tra i quali vengono identificati gli immobili riconosciuti come beni culturali dalla disciplina legislativa nazionale vigente.

Gli interventi edilizi e di modificazione degli usi degli edifici tutelati devono essere improntati al criterio del restauro e della compatibilità dell'utilizzazione con i vincoli apposti sulla struttura edilizia o determinati dalla tipologia stessa dell'edificio.

Tutti i materiali ed i colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo; le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzate o sostituiti in ferro battuto o lavorato. È vietato l'uso di alluminio anodizzato.

TESSUTI STORICI

SUPERFICI BOSCADE

PIANO DI STRALCIO DI BACINO PSAI (aree a rischio R3 e R4 da frana)

COMPONENTE OPERATIVA

Art. 9 STRUTTURE STAGIONALI DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE

Per alcuni tratti di litorale non serviti da stabilimenti balneari e accessibili da percorsi pedonali pubblici esistenti, è ammessa l'installazione temporanea di strutture stagionali totalmente smontabili per il supporto alla balneazione (piattaforme, spogliatoi, chioschi, servizi igienici).

Art. 8 AREE PUBBLICHE PER LA SOSTA ED IL RISTORO

In tali zone si prevede la realizzazione di aree a verde di uso pubblico e collettivo e per la sosta di motocicli, con sistemazione del fondo in prato, terra battuta e/o ghiaia, senza alcun tipo di pavimentazione e forma di impermeabilizzazione, senza alterazione della vegetazione arbustiva eventualmente presente, dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti.

Queste aree, da considerare attrezzature di pubblica utilità, è ammessa la realizzazione di strutture smontabili, di dimensione ridotta, destinate alla sosta delle persone, al ristoro, a sedi di informazioni turistiche-escursionistiche e per il noleggio biciclette, nonché alla localizzazione di servizi igienici chimici, di tipo mobile, per i quali sarà opportuno predisporre schermature verso l'area pubblica costituite da siepi vegetali, almeno di pari altezza.

Art. 12 PARCHEGGI PUBBLICI

Queste aree sono individuate dal Piano per la realizzazione di parcheggi pubblici mediante progetti di opere pubbliche regolarmente approvati e finanziati, ovvero mediante affidamento a privati previa apposita convenzione che garantisca le prestazioni pubbliche degli spazi attrezzati.

Art. 13 VERDE ATTREZZATO

In tali aree sono previsti interventi tesi a rendere fruibili da parte della cittadinanza alcuni spazi verdi esistenti all'interno o al margine dei tessuti urbani centrali. Potranno realizzarsi, mediante progetto pubblico regolarmente approvato e finanziato, interventi opportuni di sistemazione ed attrezzatura (panchine, percorsi, aree per il gioco e le attività ginniche, cestini portarifiuti, servizi igienici) nel rispetto assoluto delle alberature esistenti.

Art. 11 ADEGUAMENTO ATTUALE SISTEMA STRADALE

➤ PERCORSI PEDONALI DA ADEGUARE O DA REALIZZARE

- **PERCORSI PEDONALI ESISTENTI DA RIQUALIFICARE**
- **VIABILITA' PRINCIPALE DA ADEGUARE**

E' previsto il miglioramento dei singoli elementi dell'attuale sistema stradale (strade di sezione inadeguata, prive di marciapiedi) sotto il profilo delle dimensioni e/o della consistenza statico strutturale.

Art. 6 AREE A RISCHIO FRANA

Nelle aree a rischio frana R3 e R4 si prevedono interventi funzionali alla riduzione del rischio idrogeologico, opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi e interventi di sistemazione ambientale per la messa in sicurezza delle aree a rischio e per la riduzione del rischio di dissesti di versante.

In particolare nelle aree a rischio frana ricadenti negli "Ambiti di eccezionale valore paesaggistico ambientale" sono ammessi: interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto ed opere di difesa attiva e passiva; interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi; la ricostruzione della vegetazione spontanea autoctona.